

**TRIBUNALE DI TREVISO**

Nell'esecuzione mobiliare n.° 955/2001 R.G., G.E. Dott. Di Tullio promossa  
da:

DITTA ESSEDI STUDIO S.A.S. con Avv.ti M. Santarcangelo e D.  
Montagnin in forza di mandato a margine di atto di precetto notificato in data  
16/03/2001

CONTRO

DITTA ANDREON ARREDAMENTI

I procuratori del creditore esecutante dimettono la presente

**ISTANZA DI REVOCA ORDINANZA DI ESTINZIONE "EX**

**OFFICIO"**

**PREMESSO**

- Che in seguito a Sentenza del Tribunale di Treviso n.° 1319/2000 munita di formula esecutiva l'istante ebbe ad intraprendere l'azione esecutiva n.° 955/2001 nei confronti del debitore insolvente ditta Andreon Arredamenti. Tale esecuzione giungeva in prossimità della fase di vendita all'asta dei beni pignorati (l'incanto fissato per il 15 gennaio 2002);
- Che in seguito all'atto di appello presentato dalla debitrice ed in particolare in seguito alla separata istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado la Corte d'Appello di Venezia, IV Sezione civile, disponeva con ordinanza del 4 Gennaio 2002 la sospensione della sentenza impugnata viste l'art. 351 c.p.c.;

Depositato nella Cancelleria del  
19 APR. 2002  
Cancelleria di Treviso  
Laboratore di Cancelleria  
Belli

- Che in esito a tale provvedimento la debitrice ditta Andreon Ricorreva al Giudice dell'esecuzione c/o il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la sospensione del procedimento esecutivo n.° 955/2001;
- Che in seguito a tale istanza il G.E. Dott. Di Tullio, invece che disporre la richiesta sospensione, ordinava con Decreto n° 271 cron del 14/01/2002 apposto in calce all'istanza stessa l'estinzione "ex officio" della procedura esecutiva;
- Che tale provvedimento, ritenuto giuridicamente illegittimo e profondamente ingiusto nei confronti del creditore veniva una prima volta impugnato con istanza di revoca;
- Che tale istanza, senza che ne venisse esaminato il merito, veniva respinta con provvedimento n.° 1764 Cron. del 07/03/02 sulla base della considerazione che il "Decreto impugnato è definitivo perché non impugnato nei termini previsti".

Ciò premesso la ditta Essedi Studio s.a.s. come sopra rappresentata

#### FA ISTANZA

Alla s.v. Ill.ma affinché voglia revocare il provvedimento già emanato per i seguenti

#### MOTIVI:

- 1) Innanzi tutto si premette che, il provvedimento di declaratoria d'estinzione del processo esecutivo riveste la forma dell'ordinanza e non del decreto, sulla base del preciso disposto dell'art. 630 II comma, II periodo C.P.C. : "*L'estinzione è dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione...*" e pertanto è sempre prevista la possibilità di

De D. Trullis

# PRETURA DI TREVISO

955/01 R. Esec.

## BIGLIETTO DI CANCELLERIA

OGGETTO:

Il Cancelliere della Pretura di Treviso

CAUSA

COMUNICA 0811

Esseoli Studio

che il Sig. Giudice dell'esecuzione, nella causa di cui in oggetto

ha emesso: la seguente ordinanza  
il seguente decreto

contro

Andreou Azzi

Vi Sigg. Avv.

alle parti:

Esseoli Studio

om. avv. Sautereau

avv. D. Hautepierre

Andreou Azzi

om. avv. Francesco Furlan

V. Lo Pasotzi N.1

TREVISO

om.

Vedere capo alleate

Treviso 15/1/02

*C/ IVy Summe  
14/1/02*



**TRIBUNALE DI TREVISO**

Nella esecuzione mobiliare n. 955/2001 R.G., G.E. Dott. Di Tullio promossa da:

**Essedi Studio e Ass.ti di Della Valle** con Avv. Santarcangelo

contro

**Andreon Arredamenti** con Avv. Francesco Furlan, giusta mandato a margine

dell'atto di citazione d'appello.

Il procuratore del debitore esecutato presenta la seguente

**ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**

**PREMESSO**

- Che si è proceduto a pignoramento mobiliare nei confronti della Andreon Arredamenti in forza di sentenza n. 1319/2000 del Tribunale di Treviso;
- Che l'indicata sentenza è stata impugnata avanti la Corte di Appello di Venezia in data 05.12.2001;
- Che è stata altresì presentata istanza ex art. 351 co. 2 c.p.c. al fine di ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione dell'indicata sentenza;
- Che con provvedimento del 04.01.2002 la Corte di Appello di Venezia in accoglimento della sopra indicata istanza ha emesso ordinanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Treviso il 13 luglio/25 ottobre 2000.

Tutto ciò promesso, il sottoscritto procuratore fa

**ISTANZA**

Affinché la Signoria Vostra voglia disporre la sospensione del procedimento esecutivo n. 955/2001 e di cui asta fissata al prossimo 15 gennaio 2002.



*Depositato nella Cancelleria della  
Corte di Appello di Treviso  
il 14/1/2002  
Il Procuratore di Cancelleria  
[Signature]*

**TRIBUNALE DI TREVISO**

Nell'esecuzione mobiliare n.° 955/2001 R.G., G.E. Dott. Di Tullio promossa

da:

DITTA ESSEDI STUDIO S.A.S. con Avv.ti Santarcangelo e Montagnin

CONTRO





DITTA ANDREON ARREDAMENTI con Avv. Furlan.

I procuratori del creditore esecutante dimettono la presente

**ISTANZA DI REVOCA DECRETO DI ESTINZIONE "EX OFFICIO"**

**PREMESSO**

- Che in seguito a Sentenza del Tribunale di Treviso n.° 1319/2000 munita di formula esecutiva l'istante ebbe ad intraprendere l'azione esecutiva n.° 955/2001 nei confronti del debitore insolvente ditta Andreon Arredamenti. Tale esecuzione giungeva in prossimità della fase di vendita all'asta dei beni pignorati (l'incanto fissato per il 15 gennaio 2002);
- Che in seguito all'atto di appello presentato dalla debitrice ed in particolare in seguito alla separata istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado la Corte d'Appello di Venezia, IV Sezione civile, disponeva con ordinanza del 4 Gennaio 2002 la sospensione della sentenza impugnata visto l'art. 351 c.p.c.;
- Che in esito a tale provvedimento la debitrice ditta Andreon Ricorreva al Giudice dell'esecuzione c/o il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la sospensione del procedimento esecutivo n.° 955/2001;
- Che in seguito a tale istanza il G.E. Dott. Di Tullio, invece che disporre la richiesta sospensione, ordinava con Decreto n° 271 cron



nuovamente i propri effetti, cosa invece impossibile con una dichiarazione di estinzione;


- 3) Altresì incomprendibile è la dichiarazione d'estinzione *ex officio* alla luce dei principi normativi generali, oltre che specifici in materia di esecuzioni. Infatti la possibilità di accordare un provvedimento di tale specie senza alcuna istanza di parte dovrebbe come minimo trarre origine da una specifica norma che autorizzi il giudicante a disporlo d'ufficio, ma non c'è alcuna norma che disciplini tale caso d'estinzione. Il codice di procedura prevede infatti i casi di estinzione agli artt. 629 e ss. che riguardano fattispecie di tutt'altra fatta rispetto al caso *de quo*.
- 4) In definitiva doveva e poteva in questo caso essere deliberato l'unico provvedimento legittimamente adottabile, vale a dire la sospensione del processo esecutivo ex art. 623 c.p.c. così come normativamente disposto nonché richiesto dalla parte interessata.

Per quanto sopra esposto si confida che il G.E. voglia disporre la revoca del decreto emesso in data 14/01/2002 n.° 271 cron. nella procedura esecutiva n.° 955/01 ed ordinare la sospensione della procedura esecutiva.

Con Osservanza

Bassano del Grappa – Treviso li

Avv. Marco Santarcangelo



Avv. Daniela Montagnin

Con osservanza.

Si allegano:

- 1) copia ordinanza della Corte di Appello di Venezia 04.01.2002;
- 2) copia ricorso ex art. 351 c.p.c.;
- 3) copia pagg. 1,2,33,34 atto di citazione d'appello.

Treviso, li 14.01.2002

Avv. Francesco Furlan

02710204

Il p.t. relativo al titolo recante  
è pure in affetto alla luce della ~~sentenza~~ sentenza  
della Corte di Appello di Venezia ex 351,  
di dove ex officio l'ordine della  
madre si riprende a mente del titolo.  
Si anexa alla istr. P. p.t. Di Tullio  
14/1/02

JFR